

I nuovi crediti d'imposta introdotti dalla Legge 160/2019 sono cumulabili con il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Basta che la somma dei bonus non superi il costo sostenuto per l'investimento

L'Agenzia delle entrate ha confermato, con la [risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020](#), che la prorogata agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con i nuovi crediti di imposta (ex *super* e iperammortamento) introdotti dalla legge di Bilancio 2020. Entrambe le disposizioni normative regolanti le agevolazioni, infatti, consentono il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi beni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento. Peraltro, come evidenziato, nella citata risposta n. 360/2020 in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la stessa Agenzia, con la [circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 \(par. 7, in "Finanza & Fisco" n. 14/2016, pag. 1117\)](#), aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi,

prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. *super-ammortamento*). Misura, quest'ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 360 del 16 settembre 2020](#), con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1 commi da 98 a 108 della legge n. 208/2015 – Credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 189, della legge n. 160/2019 – Nella specie, investimento in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «industria 4.0» – Cumulo dell'Agevolazioni – Condizioni – A condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento – Art. 1, comma 192, della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)